

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA, PIZZOL, DELL'OSSO e BRINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1989

Costituzione del fondo di previdenza per il personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e soppressione delle Casse sovvenzioni già esistenti

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'ambito dei Ministeri del tesoro e del bilancio esistono due Casse sovvenzioni cui è iscritto il personale dei ruoli centrali e provinciali di detti Ministeri.

La prima, denominata «Cassa di previdenza fra i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza», fu costituita con rogito del 18 dicembre 1945 del notaio Gaudiani di Roma, registrato presso l'Ufficio atti pubblici di Roma il 22 dicembre 1945, vol. 78, n. 22396. Successivamente, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, (*Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1946, n. 267) venne eretta in Ente morale assumendo la nuova denominazione di «Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza».

Senonchè, nell'ambito del Ministero delle finanze, con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, venne istituito il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze cui veniva iscritto di diritto il personale dei ruoli centrali del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, fondo che poi conflui, unitamente agli altri fondi di previdenza esistenti nell'ambito del Ministero delle finanze (dogane, tasse, imposte, catasto, UTIF) in un unico fondo denominato «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze» – Ente di diritto pubblico –, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

Da detto fondo venne però escluso il personale del Ministero del tesoro in maniera inspiegabile considerato che questo personale

faceva parte insieme a quello delle finanze della originaria Cassa sovvenzioni precitata.

Quella esclusione ha provocato poi un considerevole contenzioso che tuttora risulta non essere risolto.

Comunque, la Cassa sovvenzioni in questione ha modificato il proprio statuto con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, assumendo la denominazione di «Cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria».

Detta Cassa è la prima esistente nell'ambito dei Ministeri del tesoro e del bilancio.

La seconda è quella costituita con rogito del notaio Luigi Manzo in data 9 aprile 1946, n. 36613 di repertorio, ed eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1196, (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1972), denominata «Cassa Sovvenzioni per i personali provinciali dell'Amministrazione del tesoro».

Anche questo personale dei ruoli periferici, è stato escluso dal fondo di previdenza del Ministero delle finanze pur facendo parte organicamente delle Intendenze di finanza fino al giugno 1955.

Tutto ciò premesso, appare opportuno provvedere alla unificazione delle due Casse sovvenzioni esistenti nell'ambito dei Ministeri del tesoro e del bilancio in un unico Ente di diritto pubblico che dovrebbe assumere la denominazione di «Fondo di previdenza per il personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

Con questa operazione si farebbe chiarezza e si darebbe un assetto organico ai due organismi attualmente operanti nello stesso Ministero.

Nel contempo, oltre a rendere giustizia a quei dipendenti del Ministero del tesoro che furono esclusi dal fondo di previdenza del Ministero delle finanze, e sanare il contenzioso in atto, si realizzerebbe un obiettivo di perequazione e di omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi tra i Ministeri finanziari (Finanze - Tesoro - Bilancio) obiettivo rientrante nella politica perseguita dal Governo nel settore del pubblico impiego.

Il provvedimento prevede:

all'articolo 1, la istituzione del «Fondo di previdenza per il personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio» a decorrere dal 1° gennaio 1989 attraverso l'unificazione delle Casse sovvenzioni esistenti nell'ambito dei Ministeri del tesoro e del bilancio per il personale dei ruoli centrali e provinciali.

A detto fondo verrebbe iscritto di diritto tutto il personale di ruolo e non di ruolo dei due Ministeri.

All'articolo 2: la costituzione del patrimonio del Fondo che risulterebbe formato dai patrimoni delle due Casse sovvenzioni, da un fondo di dotazione iniziale e da eventuali altri proventi, scaturenti da provvedimenti legislativi.

All'articolo 3: la emanazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo.

All'articolo 4: la copertura finanziaria del fondo di dotazione iniziale fissato in lire 22 miliardi risultante dalla quota parte del fondo accantonato nella Tabella B, alla voce «Fondo incentivazione personale del Ministero del tesoro», allegata alla legge finanziaria 1989 in quanto da considerarsi quale incentivo all'attività istituzionale del Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, e successive modificazioni e la Cassa sovvenzioni per personali provinciali dell'Amministrazione del tesoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1196, sono unificati in un unico ente di diritto pubblico denominato «Fondo di previdenza per il personale dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

2. Al predetto fondo sono iscritti di diritto tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1. Il patrimonio del Fondo di cui al precedente articolo 1 è costituito:

a) dai patrimoni delle Casse sovvenzioni indicate nello stesso articolo 1 secondo le risultanze degli ultimi consuntivi approvati dai rispettivi consigli di amministrazione;

b) da un fondo di dotazione iniziale di cui al successivo articolo 4;

c) da eventuali altri proventi.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà approvato il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo.

Art. 4.

1. Il fondo di dotazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 è pari a lire 22 miliardi e per il finanziamento relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.